



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Insegnanti precari: scatti di anzianità come i docenti ordinari

Autore: Redazione | 01/03/2016



*Scuola e pensione: nessuna discriminazione per l'anzianità di servizio tra i professori a tempo indeterminato e quelli invece precari da oltre 36 mesi.*

Al **docente precario**, a cui il Ministero dell'Istruzione ha rinnovato il contratto a

termine per oltre 36 mesi, si applicano gli stessi **scatti di anzianità** rispetto ai professori a tempo indeterminato. Ciò in applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla direttiva europea **[1]** che opera anche per l'anzianità di servizio. Precari, insomma, più vicini alla pensione grazie alla sentenza del **Tribunale di Roma** di fresca pubblicazione **[2]**.

Vi è perfetta analogia tra gli insegnanti **precari** "a vita" e quelli, invece, cui è stato stabilizzato il contratto: il primo, infatti, ha lavorato nella scuola con contratti tempo determinato per oltre trentasei mesi e ottiene lo stesso trattamento economico dei colleghi a tempo indeterminato. Scatta allora la condanna nei confronti del **Miur** che non ha equiparato, ai fini previdenziali, le due figure.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel 2014, ha riconosciuto che l'insegnamento è correlato a un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione italiana, che impone al nostro Stato di organizzare il servizio scolastico garantendo un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari, cosa che dipende da un insieme di fattori, taluni difficilmente controllabili o prevedibili. La Corte ha aggiunto che tali fattori attestano una particolare esigenza di flessibilità che può oggettivamente giustificare il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Allo stesso tempo, la Corte ammette che, qualora uno Stato membro riservi, nelle scuole, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di concorso, tramite l'**immissione in ruolo**, può altresì giustificarsi che, in attesa dell'espletamento di tali concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti di **lavoro a tempo determinato**. Tuttavia, il solo fatto che la normativa nazionale, che consente proprio il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura, tramite supplenze annuali, di posti vacanti e disponibili in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali, possa essere giustificata da una "ragione obiettiva" non è sufficiente renderla conforme all'accordo quadro se risulta che l'applicazione concreta di detta normativa conduce, nei fatti, a un **ricorso abusivo** a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Ciò si verifica quando tali contratti sono utilizzati per **soddisfare esigenze permanenti e durevoli** delle scuole statali in materia di personale.

Non vi sono elementi in base ai quali si possa distinguere l'attività lavorativa prestata dal personale assunto a **tempo determinato** rispetto a quella svolta dai colleghi assunti a **tempo indeterminato**. Peraltro, una volta immessi in ruolo, i dipendenti che hanno in precedenza lavorato in forza di contratti a termine si vedono **ricostruita la carriera** con il riconoscimento del servizio svolto in regime di rapporto a tempo determinato: si tratta di una circostanza che costituisce la conferma di una perfetta analogia tra le condizioni di lavoro dei dipendenti a tempo determinato e la relativa attività espletata, rispetto a quelle proprie delle corrispondenti categorie di personale assunto a tempo indeterminato.

Anche l'interpretazione delle norme della Comunità europea milita in tal senso **[3]**: il fatto che il prof lavori con contratto a termine non giustifica il mancato riconoscimento dei benefici economici goduti dai colleghi con il posto fisso.

### **Note**

**[1]** Direttiva UE 1999/70/CE. **[2]** Trib. Roma, sent. n. 1999/70/CE. **[3]** Clausola n. 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE